

COMUNE DI MONTICELLO CONTE OTTO

PRESIDENTI DI SEGGIO ELETTORALE

L'Albo delle persone idonee all'Ufficio di presidente di seggio elettorale è istituito presso la cancelleria della Corte d'appello di Venezia (cfr. art. 1 comma 1 Legge 53/1990 ss.mm.ii.).

Il Sindaco, con apposito manifesto da pubblicarsi nell'Albo pretorio on-line comunale, invita gli elettori che desiderano essere inseriti in tale Albo a presentare domanda scritta all'Ufficio elettorale comunale entro e non oltre il mese di ottobre (cfr. art. 1 comma 7 Legge 53/1990 ss.mm.ii.).

Requisiti.

Gli interessati devono essere iscritti nelle liste elettorali del Comune, essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado, non avere superato il 70° anno di età alla data delle elezioni e non rientrare nelle categorie previste dall'art. 38 del D.P.R. 361/1957 e dall'art. 23 del D.P.R. 570/1960 (dipendenti dei Ministeri dell'Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti; appartenenti alle Forze armate in servizio; medici provinciali, ufficiali sanitari e medici condotti; segretari comunali e dipendenti comunali addetti o comandati a prestare servizio presso gli Uffici elettorali comunali; candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione).

I nominativi dei richiedenti, previo accertamento del possesso dei prescritti requisiti, vengono comunicati alla cancelleria della Corte d'appello di Venezia che provvede alla loro iscrizione.

La Corte d'Appello di Venezia provvede, altresì, alla scelta degli iscritti nell'Albo chiamati ad espletare le funzioni di presidente di seggio elettorale in occasione di ogni tornata elettorale.

Cancellazione.

La cancellazione dall'Albo è disposta dalla Corte d'Appello di Venezia nei confronti di coloro che non hanno i requisiti previsti dalla legge; di coloro che, chiamati a svolgere le funzioni di presidente di seggio elettorale, non le hanno svolte senza giustificato motivo; di coloro che hanno presieduto seggi le cui operazioni sono state annullate con decisione del giudice amministrativo, anche non definitiva; di coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per i reati previsti e disciplinati nel Titolo VII del D.P.R. 361/1957 e nel capo IX del D.P.R. 570/1960; di coloro che, sulla base di segnalazione effettuata dai Presidenti degli Uffici immediatamente sovraordinati agli Uffici elettorali di sezione si sono resi responsabili di gravi inadempienze;

Secondo quanto precisato dalla Corte d'Appello di Venezia, i richiedenti la cancellazione dall'Albo delle persone idonee all'Ufficio di presidente di seggio elettorale non vengono depennati bensì collocati in un apposito campo di gestione che ne impedisce la scelta in sede di primo abbinamento automatico.

Ufficio di riferimento.

Ufficio Elettorale c/o Ufficio Servizi Demografici.

Per gli orari di apertura ed i riferimenti telefonici/telematici si rinvia alla voce 'Servizi e Uffici' della home page.